



Gentile direttore di "La Repubblica",

In merito all'articolo "Poveri padri separati" pubblicato sull'edizione del 31 ottobre 2008 a pag. 41, 42 e 43, prendo atto del fatto positivo che finalmente si parli del problema dei padri separati fino a poco tempo or sono quasi del tutto ignorato dai mezzi di informazione. Mi corre l'obbligo comunque farle presente che dall'articolo non emerge la causa del disagio morale ed economico dei padri separati, che risultano essere il vero "*anello più debole*" nella separazione. Infatti, se è vero che "*un evento del genere porta all'impoverimento generale della famiglia*", oggi succede che questo impoverimento si scarica quasi interamente sui padri e sui loro genitori anziani, pensionati e pieni di acciacchi che devono sostenerli moralmente ed economicamente. E' significativo al riguardo che mentre il 26% degli uomini separati sono costretti a tornare a vivere presso i genitori, solo l'8% delle donne separate devono fare lo stesso.

Alla base di questa situazione è la cattiva applicazione della legge 54/2006 in materia di separazione e affidamento condiviso e il fatto che la normativa attuale prevede ancora anacronisticamente il mantenimento dell'ex coniuge, nonostante che con la separazione ed il divorzio cessino gli obblighi reciproci di assistenza. Infatti, nonostante la legge preveda l'assoluta parità di diritti e doveri dei genitori nella separazione¹, i padri sono quasi sempre discriminati. Sono privati dell'affidamento dei figli oppure, anche in caso di affidamento condiviso, quest'ultimo viene applicato con gli stessi provvedimenti di un affidamento esclusivo: collocazione dei figli presso la madre (ma la legge non prevede affatto la collocazione dei figli presso un solo genitore) cui viene assegnata la casa anche se di proprietà del padre, mentre il padre è ridotto ad essere solo un erogatore di assegni di mantenimento, spesso del tutto sproporzionati, per i figli e per la ex moglie. Molti padri, anche perché cacciati dalle loro case (spesso frutto del lavoro dei loro genitori), non sono in grado di far fronte a tutti gli obblighi economici, ed alcuni di essi che obiettavano a tale proposito si sono anche sentiti dire di andare a raccogliere i pomodori; non mi risulta che ad alcuna madre separata sia stato detto di andare a fare la badante (attività molto richiesta in Italia) per mantenere se stesse ed i figli. Non di rado, di fronte all'impossibilità economica dei padri, esclusivamente i nonni paterni vengono obbligati a mantenere i nipoti e le nuore nonostante che gli articoli 433 e 148 del codice civile obbligherebbero anche i nonni materni².

Non è da trascurare inoltre il diffuso fenomeno delle false denunce di violenza domestica, pedofilia o altro, rivolte nei confronti dei padri separati per addebitare loro la separazione, senza che in genere le bugiarde scoperte tali subiscano le giuste conseguenze o perdano i vantaggi acquisiti grazie alle loro menzogne.

In definitiva, i padri separati non hanno bisogno della pietà o della carità pubblica bensì di verità e di giustizia.

Distinti saluti
Maria Bisegna
(Presidente)

Roma, 3 novembre 2008.

¹ «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

² Art. 148. Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.[...]

Art. 433. Persone obbligate All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.